CAMERA DEI DEPUTATI N. 1695-A

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA X COMMISSIONE PERMANENTE (INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO) DEL SENATO DELLA REPUBBLICA

il 24 novembre 1994 (v. stampato Senato n. 1132)

PRESENTATO DAL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

(PODESTÀ)

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DEL TESORO

(DINI)

Disposizioni urgenti per il risanamento dell'Agenzia spaziale italiana – ASI

Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera il 29 novembre 1994

(Relatore: **LEONARDELLI**)

N.B. La X Commissione permanente (Attività produttive, commercio e turismo), il 29 marzo 1995, ha deliberato di riferire favorevolmente sul testo. In data 31 marzo 1995 la Commissione è stata autorizzata a riferire oralmente.

PARERE DELLA VII COMMISSIONE

(CULTURA)

*(Ai sensi dell'articolo 73, comma 1-*bis*, del regolamento)*

La VII Commissione,

esaminato il disegno di legge n. 1695, recante disposizioni urgenti per il risanamento dell'Agenzia spaziale italiana;

considerato che le condizioni di gravissima crisi delle attività e della ricerca scientifica spaziali italiane dovute a una gestione dell'ASI non sempre conforme alla lettera e allo spirito della legge rendono necessari e urgenti sia immediati interventi di risanamento sia più ampie misure di riordino del settore;

considerato che, sia dal punto di vista del progresso scientifico che da quello delle sue ricadute tecnologiche ed economiche, uno degli aspetti più preoccupanti della situazione che si è determinata è rappresentato dalla paralisi della ricerca scientifica fondamentale nel settore aerospaziale per effetto del mancato rispetto dell'obbligo, stabilito dall'articolo 4, comma 4, della legge 30 maggio 1988, n. 186, di destinare alla ricerca scientifica fondamentale italiana almeno il 15 per cento dell'intero finanziamento per il piano spaziale nazionale;

rilevato che il dissesto economico dell'ASI è dovuto in gran parte all'assunzione di impegni con l'Agenzia spaziale europea in misura largamente eccedente la prescrizione del CIPE secondo cui i contributi all'ESA non devono superare la metà degli stanziamenti per il piano spaziale nazionale, e in misura tale sia da lasciare disponibilità assolutamente insufficienti per consentire l'attuazione dei programmi nazionali e internazionali gestiti direttamente dall'ASI, sia da non assicurare ritorni a favore dell'industria italiana corrispondenti ai contributi versati;

sottolineata l'esigenza che il disegno di legge n. 1695 affidi con chiarezza all'amministratore unico il compito di operare perché tali inconvenienti vengano superati e che in particolare:

a) sia indicato come uno degli obiettivi prioritari dell'amministratore unico quello di riportare in condizioni fisiologiche la partecipazione dell'Italia all'ESA, e anche per questo non venga sottratta alle competenze dell'ASI la determinazione e gestione di questa materia;

b) venga ribadito che la quota per il finanziamento della ricerca scientifica fondamentale di cui all'articolo 4, comma 4, è destinata alla ricerca scientifica fondamentale italiana e che quindi non può essere computato come tale quanto l'Italia versa all'ESA come contributo obbligatorio;

ritenuto che sia incongruo, rispetto alle finalità del provvedimento, sciogliere il collegio dei revisori dei conti, cui non possono evidentemente attribuirsi responsabilità di gestione e che al contrario ha ripetutamente denunciato irregolarità nelle attività dell'ASI, mentre risulterebbe coerente con la logica del provvedimento stesso determinare la decadenza dell'incarico anche del direttore generale;

ritenuto che, dato il carattere dei compiti attribuiti all'amministratore unico, sia opportuno porre in modo preminente l'accento sulle capacità manageriali della personalità cui assegnare l'incarico;

sottolineato che, in considerazione della natura specifica, assolutamente straordinaria, del mandato assegnato all'amministratore unico, occorra da una parte determinare con la massima certezza la limitazione temporale della sua gestione dell'Agenzia, e dall'altro consentirgli la maggiore speditezza ed efficacia nell'azione, con la corrispondente piena responsabilità;

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

All'articolo 1:

al comma 2, le parole: « il collegio dei revisori dei conti » siano sostituite dalle seguenti: « il direttore generale ». Conseguentemente sia soppresso il comma 4;

al comma 3, le parole: « alta qualificazione scientifica e competenza professionale » siano sostituite dalle seguenti: « elevata capacità manageriale e competenza scientifica »;

dopo il comma 3, sia aggiunto il seguente:

« 3-*bis*. Ove non sia approvata una legge di riordinamento dell'attività spaziale nazionale, si provvede alla ricostituzione degli organi dell'ASI di cui al comma 2, secondo le procedure previste dalla legge 30 maggio 1988, n. 186, assicurando che la nomina del presidente sia perfezionata entro il 1° luglio 1996 ».

L'articolo 2 sia sostituito dal seguente:

« 1. L'amministratore unico, nominato ai sensi dell'articolo 1, provvede a:

a) garantire al Governo la collaborazione tecnica per rinegoziare il contributo italiano all'Agenzia spaziale europea (ESA) per i pro-

grammi opzionali, con l'obiettivo di ottenere un riequilibrio tra tale *contributo e gli stanziamenti per le altre attività in conformità alle* direttive del CIPE;

b) rivedere i programmi nazionali e quelli di collaborazione internazionale, a partire dalla verifica delle relative coperture finanziarie, al fine di rientrare nei limiti delle disponibilità di bilancio;

c) predisporre, anche sulla base di quanto previsto dalle lettere *a)* e *b)*, un piano triennale di risanamento, che comunque prevede, ai sensi dell'articolo 4 della legge 30 maggio 1988, n. 186, il finanziamento delle attività di ricerca scientifica fondamentale italiana sia per quanto riguarda i programmi nazionali sia per quelli di collaborazione internazionale;

d) provvedere con urgenza per evitare l'azzeramento dei più rilevanti programmi di ricerca scientifica in atto.

2. Il piano di cui al comma 1, lettera *c)*, è approvato con decreto del *Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica*, sentite le Commissioni parlamentari competenti ».

All'articolo 3, comma 1, le parole: « La quota di finanziamento, *pari al 15 per cento, da attribuire alla ricerca scientifica fondamentale* ai sensi dell'articolo 4, comma 4, della legge 30 maggio 1988, n. 186, » siano sostituite dalle seguenti: « Per l'anno 1995 la quota di finanziamento per la ricerca scientifica fondamentale nazionale, come definita dall'articolo 2, comma 1, lettera *c)*, della presente legge »;

All'articolo 4 sia previsto che la commissione abbia compiti più che di indagine sul passato di elaborazione di proposte per il riordino e la futura attività dell'ASI e che di essa non siano membri persone che abbiano fatto parte di organi dell'Agenzia;

L'articolo 5 sia soppresso.

TESTO
APPROVATO DALLA X COMMISSIONE DEL SENATO

—

Disposizioni urgenti per il risanamento dell'Agenzia spaziale italiana – ASI.

ART. 1.

1. Fino al riordinamento dell'attività spaziale nazionale, e comunque non oltre il 31 dicembre 1995, l'Agenzia spaziale italiana-ASI è sottoposta alle disposizioni della presente legge.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, il presidente, il consiglio di amministrazione ed il collegio dei revisori dei conti dell'ASI decadono dall'incarico; dalla stessa data sono altresì sciolti gli organi collegiali previsti dallo statuto dell'ente.

3. L'amministrazione sia ordinaria che straordinaria dell'ASI è affidata a un amministratore unico, scelto tra persone di alta qualificazione scientifica e competenza professionale, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica. Le competenti Commissioni parlamentari esprimono il parere sulla proposta di nomina ai sensi della legge 24 gennaio 1978, n. 14.

4. Il controllo sugli atti dell'amministratore di cui al comma 3, fatte comunque salve le competenze attribuite alla Corte dei conti dalla legislazione vigente, è effet-

TESTO
DELLA COMMISSIONE

—

Disposizioni urgenti per il risanamento dell'Agenzia spaziale italiana (ASI).

ART. 1.

1. Fino al riordinamento dell'attività spaziale nazionale, e comunque non oltre il **30 giugno 1996**, l'Agenzia spaziale italiana (ASI) è sottoposta alle disposizioni della presente legge.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, il presidente, il consiglio di amministrazione ed **il direttore generale** dell'ASI decadono dall'incarico; dalla stessa data sono altresì sciolti gli organi **consultivi** dell'ente.

3. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge l'amministrazione sia ordinaria che straordinaria dell'ASI è affidata ad un amministratore straordinario scelto tra persone di elevata capacità manageriale e competenza scientifica, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri. Le competenti Commissioni parlamentari esprimono il parere sulla proposta di nomina ai sensi della legge 24 gennaio 1978, n. 14. **L'amministratore straordinario esercita le funzioni attribuite dalla legge 30 maggio 1988, n. 186, al presidente, al consiglio di amministrazione e al direttore generale. L'amministratore straordinario, nell'ambito delle disponibilità di bilancio dell'ASI, può nominare, per il periodo di durata della sua carica, fino a due direttori esecutivi.**

4. Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica provvede al rinnovo dei componenti il collegio dei revisori dei conti con le modalità previste

tuato da un comitato nominato con lo stesso decreto di nomina dell'amministratore, composto da due professionisti, rispettivamente iscritti all'albo nazionale degli avvocati e all'albo nazionale dei revisori dei conti, designati dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, e da un rappresentante del Ministero del tesoro designato dal Ministro del tesoro.

ART. 2.

1. Entro novanta giorni dalla nomina, l'amministratore, nominato ai sensi dell'articolo 1, provvede alla ricostituzione degli organi consultivi disciolti, nonché alla predisposizione di un piano triennale di riassetto economico-finanziario dell'ente, sentiti i predetti organi consultivi. Il piano è approvato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica. Gli organi ricostituiti cessano insieme all'amministratore unico.

ART. 3.

1. La quota di finanziamento, pari al 15 per cento, da attribuire alla ricerca scientifica fondamentale ai sensi dell'articolo 4, comma 4, della legge 30 maggio 1988, n. 186, è determinata con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, sentito il parere dell'amministratore unico e di una commissione, nominata dal medesimo Ministro, di cinque esperti altamente qualificati, tre dei quali provenienti dal settore della ricerca scientifica e due, rispettivamente, dai settori delle discipline giuridico-economiche e dell'industria e della tecnologia avanzata. Il decreto è adottato entro il termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

dall'articolo 12 della legge 30 maggio 1988, n. 186. Il collegio dei revisori dei conti esercita il controllo sugli atti dell'amministratore straordinario di cui al comma 3, fatte salve le competenze attribuite alla Corte dei conti dalla legislazione vigente. I componenti del collegio dei revisori dei conti cessano dalla carica contestualmente all'amministratore straordinario.

ART. 2.

1. Entro novanta giorni dalla nomina, l'amministratore straordinario di cui all'articolo 1 predispone un piano triennale delle attività spaziali che preveda anche un riequilibrio tra i programmi di partecipazione all'Agenzia spaziale europea (ESA) ed i programmi nazionali e che risponda alle esigenze di risanamento economico-finanziario dell'ASI. Il piano è approvato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro del tesoro.

ART. 3.

1. Entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica nomina una commissione composta da nove esperti qualificati, di cui cinque scelti, sentito il Consiglio nazionale della scienza e della tecnologia, nel settore della ricerca scientifica, due nel settore delle tecnologie industriali e due nelle discipline economico-giuridiche. Tale commissione sostituisce a tutti gli effetti gli organi consultivi sciolti ai sensi dell'articolo 1 della presente legge, ed ha altresì il compito di esprimere al Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica un parere relativo alla quota del finanziamento da attribuire alla ricerca scientifica fondamentale ai sensi dell'articolo 4, comma 4, della legge 30 maggio 1988, n. 186. Tale quota è determinata con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica entro il termine di quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Fino all'approvazione della legge di riforma dell'ASI e comunque non oltre la cessazione dalla carica dell'amministratore straordinario di cui all'articolo 1, ai programmi di ricerca scientifica fondamentale proposti dalla commissione di cui al comma 1 del presente articolo è destinato almeno il 15 per cento del finanziamento previsto per le attività spaziali effettuate al di fuori di quelle dell'ESA, per un ammontare comunque non inferiore a 60 miliardi di lire.

ART. 4.

1. *Entro quindici giorni dalla* data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica nomina una commissione di verifica, composta da cinque esperti di chiara fama nel settore della ricerca scientifica e dell'economia aziendale, sull'attività svolta dall'ASI dal momento della sua costituzione fino al 31 maggio 1994.

2. Sull'esito della verifica di cui al comma 1 il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica presenta una relazione al Parlamento entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

ART. 5.

1. Ferme le disposizioni previste dalla legge 30 maggio 1988, n. 186, a decorrere dal 1° gennaio 1995, il contributo italiano per la partecipazione ai programmi dell'Agenzia spaziale europea (ESA), già com-

ART. 4.

1. *Entro trenta giorni dalla data di* entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica nomina una commissione composta di cinque esperti di chiara fama nel settore della ricerca scientifica e tecnologica, dell'economia industriale e della gestione aziendale, che non abbiano *fatto parte degli organi dell'ASI, con il* compito di condurre un esame critico dell'attività spaziale nazionale, con particolare riguardo al periodo compreso tra la data di costituzione dell'ASI e la data di entrata in vigore della presente legge, al fine di acquisire gli elementi conoscitivi e di valutazione necessari per riorganizzare gli strumenti di governo del settore spaziale con priorità per l'ASI, per elaborare il nuovo piano spaziale nazionale e per definire il ruolo dell'Italia in campo spaziale nel contesto internazionale, ed in particolare europeo.

2. Sull'esito **dell'esame** di cui al comma 1 il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica presenta una relazione al Parlamento entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

ART. 5.

1. Ferme restando le disposizioni della legge 30 maggio 1988, n. 186, e sulla base di quanto stabilito nella deliberazione del *Comitato interministeriale per la programmazione economica del 30 luglio 1991,*

preso nel contributo dello Stato a favore dell'ASI, determinato dalla legge finanziaria ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera *d)*, della legge 5 agosto 1978, n. 468, come sostituito dall'articolo 5 della legge 23 agosto 1988, n. 362, è iscritto su un apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.

pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 189 del 13 agosto 1991, a decorrere dal 1° gennaio 1995 il contributo italiano all'ASI per la gestione delle attività spaziali, già iscritto in un unico capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, è suddiviso in due distinti capitoli di bilancio: il primo destinato ai programmi nazionali e bilaterali, il secondo destinato ai programmi di collaborazione dell'ESA. Entrambi gli stanziamenti sono determinati dalla legge finanziaria ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera *d)*, della legge 5 agosto 1978, n. 468, come sostituito dall'articolo 5 della legge 23 agosto 1988, n. 362. La gestione dei due stanziamenti resta demandata all'ASI.

2. Gli oneri relativi al funzionamento delle commissioni di cui agli articoli 3 e 4 sono a carico del bilancio dell'ASI e non possono superare i limiti delle disponibilità derivanti dai risparmi conseguenti alla soppressione degli organi amministrativi di cui all'articolo 1, comma 2.

2. Le spese per il funzionamento delle commissioni previste dalla presente legge sono a carico del bilancio dell'ASI.

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

3. *Identico.*

ART. 6.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

ART. 6.

Identico.

Stampato su carta riciclata ecologica